

## LOCAZIONE FINANZIARIA VEICOLI

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO

### INFORMAZIONI SULL' INTERMEDIARIO FINANZIARIO

#### DEUTSCHE LEASING ITALIA S.P.A.

Capitale Sociale di Euro 15.000.000,00 interamente versato  
Sottoposta al controllo e coordinamento della Deutsche Sparkassen Leasing Ag & Co. KG.

Sede legale ed amministrativa:	Assago (MI), Milanofiori, Strada 4 Palazzo A5
Codice Fiscale e n. d'iscrizione Registro delle imprese di Milano:	04467040483
Partita I.V.A.:	12559870154
e-mail:	<a href="mailto:info@dlitalia.it">info@dlitalia.it</a>
sito internet:	<a href="http://www.deutsche-leasing.com">www.deutsche-leasing.com</a>
Codice elenco speciale Banca d'Italia:	32282

### DATI DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Ragione sociale del soggetto che entra in contatto con il cliente: \_\_\_\_\_

Sede legale ed amministrativa: \_\_\_\_\_

Codice Fiscale/Partita IVA/n. e iscrizione registro imprese: \_\_\_\_\_

Estremi iscrizione in Albi/Elenchi: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_ email: \_\_\_\_\_

Soggetto che entra fisicamente in rapporto con il Cliente:

Nome e cognome \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

**Il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto incaricato compensi, costi ed oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.**

## CHE COS'È LA LOCAZIONE FINANZIARIA

La Locazione Finanziaria è un'operazione di finanziamento a medio-lungo termine posta in essere tra una banca o intermediario finanziario (**Locatore**), il Cliente (**Conduttore**) ed il Fornitore.

La Locazione Finanziaria consiste nella concessione in utilizzo per un determinato periodo (**durata del contratto**) e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (**canone**), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dal Locatore presso un Fornitore su scelta del Conduttore, che ne assume così tutti i rischi. Il Conduttore ha la facoltà, al termine della durata del contratto, di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito.

Nella Locazione finanziaria, Fornitore e Conduttore possono anche coincidere (c.d. **lease-back**); in questo caso ogni rischio relativo al bene resta a carico unicamente del Conduttore.

Al momento della stipula del contratto il Locatore può chiedere al Conduttore il versamento di una parte del corrispettivo (**anticipo**); il bene oggetto del contratto di locazione finanziaria deve essere coperto da polizza assicurativa, a spese del Conduttore.

Il pagamento dei canoni periodici decorre in seguito alla avvenuta consegna del bene finanziato e, salvo diversi accordi tra le parti, può avere cadenza mensile, trimestrale o semestrale.

La locazione finanziaria è volta a soddisfare le esigenze di privati, professionisti o imprese per l'acquisizione della disponibilità di beni necessari alla propria attività produttiva ed ha scopo di finanziamento.

## I TIPI DI LOCAZIONE FINANZIARIA E I LORO RISCHI

### RISCHI TIPICI DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

Sul **piano contrattuale** il Conduttore si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del Locatore, della custodia e della manutenzione ordinaria e straordinaria del bene. Inoltre, il Conduttore si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali:

- la ritardata od omessa consegna da parte del Fornitore o la consegna di cosa diversa;
- la presenza di vizi e/o i difetti di funzionamento del bene;
- la mancanza delle qualità del bene promesse dal Fornitore;
- la distruzione, il perimento, il furto o il danneggiamento del bene;
- l'obsolescenza tecnica o normativa del bene.

A fronte dell'assunzione di tali rischi, il Conduttore può agire direttamente nei confronti del Fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti. In caso di **lease-back**, la coincidenza tra Locatore e Fornitore impedisce l'esercizio di questa facoltà.

Sul **piano economico-finanziario** il Conduttore si assume l'obbligo dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi:

- i rischi connessi a modifiche fiscali;
- i rischi connessi alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura;
- il rischio di cambio nei casi in cui l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro;
- il rischio che i canoni possono aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri se ha optato per l'indicizzazione del contratto a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor);
- il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale.
- Il Conduttore si assume anche l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.

<b>LOCAZIONE FINANZIARIA A TASSO FISSO</b>	<p>Il tasso di interesse e l'importo delle singole rate rimangono fissi per tutta la durata della locazione.</p> <p>Lo svantaggio per il Condatore è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.</p>
<b>LOCAZIONE FINANZIARIA A TASSO VARIABILE</b>	<p>Rispetto al tasso iniziale il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.</p> <p>Il rischio principale per il Condatore è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo dei canoni.</p> <p>Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.</p>

Deutsche Leasing Italia SpA non svolge l'attività di erogazione di credito ai consumatori.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Il corrispettivo di un'operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni.

Il parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il **"tasso leasing"** definito, secondo le Istruzioni della Banca d'Italia, come *"il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra il costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e il valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa è considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e relativi interessi"*.

Nella tabella sottostante sono riportati i tassi leasing massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.

Categoria di operazioni	Classi di importo	Tasso massimo praticabile (su base annua)
<b>Leasing strumentale</b>	Fino a € 25.000	17,6375%
	Oltre € 25.000	14,9250%
<b>Leasing autoveicoli e aeronavale</b>	Fino a € 25.000	16,2000%
	Oltre € 25.000	15,3750%
<b>Altri finanziamenti</b>	-	22,6375%

<b>TASSO LEASING APPLICATO</b>	Il tasso leasing praticato al Cliente per la specifica operazione è espressamente indicato in contratto ed è in funzione, fra l'altro, del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa.
--------------------------------	--

**INDICE DI  
RIFERIMENTO  
PER TASSO  
FISSO  
e  
CLAUSOLA  
RICALCOLO  
TASSO  
(opzionale)**

Nel caso in cui il Conduttore opti per la invariabilità dei canoni periodici, il **parametro adottato è l'Interest Rate Swap (in seguito IRS contratto), riportato nelle Condizioni Particolari del contratto.**

**Locatore e Conduttore possono concordare una clausola contrattuale** per regolare il caso in cui la ricezione da parte di Deutsche Leasing Italia Spa del “Verbale di consegna e collaudo dei Beni”, sottoscritto dal Conduttore e dal Fornitore, in data successiva alla data di sottoscrizione del contratto possa rendere eccessivamente onerosa la prestazione per il Conduttore o il Locatore a fronte di intervenute variazioni dell'indice IRS.

Questa clausola, qualora prevista, prevede che **contestualmente alla decorrenza del contratto il Locatore rilevi dal quotidiano economico Il Sole24Ore ovvero, in assenza, da fonte informativa equivalente, il valore dell'indice IRS a tale data (in seguito IRS decorrenza) al fine di valutare lo scostamento di valore fra tale indice e l'IRS contratto.**

Qualora il Locatore rilevasse uno scostamento il Locatore provvederà a ricalcolare l'ammontare unitario di ciascun canone periodico del contratto in funzione del valore dell'IRS decorrenza; resta inteso che la differenza tra il Tasso Leasing Annuo del contratto così ricalcolato e l'Indice IRS decorrenza rimarrà invariata rispetto alla differenza tra il Tasso Leasing Annuo originario del contratto e l'indice IRS contratto.

Con questa clausola, il conduttore e il locatore concordano che **il valore dell'indice IRS decorrenza non potrà essere inferiore a 0 e che il valore dell'indice IRS decorrenza non potrà superare di oltre 5 punti percentuali il valore dell'Indice IRS contratto.** Successivamente alla decorrenza del contratto il Locatore comunicherà per iscritto al Conduttore il nuovo ammontare di ciascun canone periodico, fermo restando che tale obbligo potrà ritenersi assolto anche con la fatturazione dell'ammontare come sopra definito.

**PARAMETRO DI  
INDICIZZAZIONE  
(per il tasso  
variabile)**

Se il Conduttore sceglie il tasso variabile, il tasso leasing sarà determinato dal Tasso EURIBOR 3 mesi lettera – denominatore 365 - pubblicato su “Il Sole 24 Ore” (**Tasso Base**), il cui valore iniziale per ogni contratto è convenzionalmente fissato in fase di stipula contrattuale (**Tasso di riferimento contrattuale**) ed indicato nelle Condizioni Particolari del contratto.

Il cliente può consultare sul sito internet [www.deutsche-leasing.com](http://www.deutsche-leasing.com) (sezione dedicata alla trasparenza bancaria) il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) del leasing, previsto dalla legge sull'usura previsto dalla legge sull'usura n. 108/96 e successive modifiche ed integrazioni.

**ONERI DI  
PRELOCAZIONE**

Il tasso massimo applicato per la determinazione degli oneri di prelocazione è pari al tasso di Riferimento della Banca Centrale Europea, tempo per tempo vigente, maggiorato di 5 punti percentuali annui.

Le variazioni sono calcolate in funzione del Tasso Base e del Capitale Residuo rilevati mensilmente in applicazione della formula di seguito indicata e sono liquidate con scadenza di trimestre solare con nota di accredito dal Locatore al Conduttore in caso di diminuzione e con fattura supplementare a carico del Conduttore in caso di aumento del Tasso Base rispetto a quello di riferimento del contratto.

$$\frac{\text{DRA} \times (\text{TRC} - \text{TB}) \times \text{P}}{36500}$$

dove:

<b>DRA</b>	Debito Residuo Attualizzato rappresentato dalla sommatoria dei canoni non scaduti al momento del calcolo e del valore del diritto di opzione di acquisto attualizzati al tasso interno di rendimento. Il tasso interno di rendimento è il tasso per il quale attualizzando alla decorrenza del contratto tutti i canoni contrattualmente dovuti ed il valore residuo si ottiene un importo pari al costo del Bene.
<b>TRC</b>	Tasso di Riferimento Contrattuale come convenzionalmente fissato nelle Condizioni Particolari del Contratto.
<b>TB</b>	Tasso Base come definito nelle Condizioni Particolari del Contratto e rilevato quale media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere disponibili nel mese di riferimento. Tali rilevazioni sono effettuate a decorrere dal mese successivo alla prima scadenza di canone e fino al termine del contratto di locazione.
<b>P</b>	Periodo, espresso in giorni, intercorrente fra la scadenza del canone da indicizzare e la scadenza del canone precedente.

#### INDICIZZAZIONE (per locazione finanziaria a tasso variabile)

Qualora l'indicizzazione risulti a favore del Conduttore (ossia TB minore di TRC), l'importo dovuto dal Locatore è riconosciuto a meno che non risultino inadempienze contrattuali o amministrative; in tale ipotesi il Locatore può compensare detti conguagli, totalmente o parzialmente, con il proprio credito. Il Locatore non riconosce al Conduttore note di accredito a fronte di variazioni imponibili mensili inferiori a Euro 25. Gli importi relativi ai conguagli a favore del Locatore devono essere corrisposti a presentazione fattura e comunque non oltre il 10° giorno successivo al trimestre solare di riferimento.

#### Piano di ammortamento

<b>Tipo di ammortamento</b>	Francese
<b>Tipologia di canone</b>	Costante (salvo diversi accordi tra le parti)
<b>Periodicità del canone</b>	Mensile/trimestrale/semestrale (salvo diversi accordi tra le parti)

L'operazione di locazione finanziaria deve essere integrata dalla copertura assicurativa i cui costi sono a carico del Conduttore. Il Conduttore ha facoltà di stipulare un'adeguata copertura assicurativa con vincolo a favore del Locatore con Compagnia di Suo gradimento oppure, può richiedere di assicurare i beni finanziati usufruendo di una copertura assicurativa scelta dal Locatore.

#### SERVIZI ACCESSORI

##### ASSICURAZIONE

- servizio limitato  
alle sole  
operazioni aventi  
ad oggetto beni  
tipo "autogrù" -

Deutsche Leasing Italia S.p.A. ha stipulato con Generali Italia S.p.A. la Convenzione Assicurativa Leasing n. 350674909. Il dettaglio delle coperture assicurative è indicato nell'informativa "Estratto della Convenzione Assicurativa Leasing" disponibile anche sul sito internet [www.deutsche-leasing.com](http://www.deutsche-leasing.com) (sezione dedicata alla trasparenza bancaria).

Prima di aderire alla copertura assicurativa proposta dal Locatore, il Conduttore riceverà informazione dei costi e dei contenuti nonché le informative previste ai sensi del Regolamento IVASS (i.e. *Regolamento ISVAP n.5/2006 e successive modifiche ed integrazioni*).

<b>AGEVOLAZIONE Beni strumentali NUOVA SABATINI</b>	<p>Qualora ne ricorrano le condizioni la locazione finanziaria potrà essere supportata dallo strumento agevolativo definito in breve “Beni strumentali – Nuova Sabatini” istituito ai sensi del decreto legge del Fare (art. 2 decreto legge n. 69/2013). L'articolo 8 del D.L.24 gennaio 2015, n.3, convertito in legge con modificazioni della legge 24 marzo 2015 n.33, ha stabilito il ricorso facoltativo alla provvista Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CdP) per banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle PMI.</p> <p>Informazioni sull'agevolazione e sulle condizioni di accesso sono disponibili nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito <a href="http://www.mise.gov.it">www.mise.gov.it</a>.</p> <p>Deutsche Leasing Italia S.p.A. eroga il finanziamento agevolato in leasing finanziario utilizzando provvista diversa da quella resa disponibile da CdP.</p> <p>Questo tipo di operazioni agevolate devono prevedere che il diritto di opzione di acquisto finale sia esercitato dal Conduttore sin dalla stipula – “ora per allora”.</p>
<b>GARANZIA DEL FONDO DI GARANZIA (MCC)</b>	<p>Per facilitare l'accesso al credito da parte delle Piccole e Medie Imprese (PMI), qualora ne ricorrano le condizioni, la locazione finanziaria potrà essere assistita dalla <b>Garanzia Diretta</b> del Fondo di Garanzia per le PMI.</p> <p>Gestore del Fondo di Garanzia è la Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A., con sede legale in Viale America n. 351 - 00144 Roma.</p> <p>Informazioni sulla garanzia e sulle condizioni di accesso sono disponibili consultando il sito <a href="http://www.fondidigaranzia.it/">http://www.fondidigaranzia.it/</a></p>

## SPESE DA SOSTENERE – CONDIZIONI MASSIME PRATICABILI

Deutsche Leasing Italia S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al conduttore ulteriori spese, oggi non qualificabili, a fronte di adempimenti particolari non previsti in contratto e che dovessero essere concordati a seguito di esplicita richiesta da parte del conduttore stesso, ovvero determinati da disposizioni di Legge o Amministrative.

Descrizione oneri e spese	Costi (importi al netto I.V.A.)
Spese di istruttoria e stipula.....:	<b>€ 600</b>
Spese incasso canone periodico.....:	<b>€ 4,50</b>
Spese esercizio diritto di opzione di acquisto finale.....:	<b>€ 150</b> oltre a spese vive sostenute per il trasferimento di proprietà.
Spese comunicazioni periodiche come da legge sulla “trasparenza”.....:	<b>€ 5</b>
Spese consegna contratto e documento di sintesi “precontrattuale”.....:	<b>€ 0</b>
Spese ritorno canone insoluto.....:	<b>€ 10</b>
Spese recupero del credito presso il Conduttore (direttamente o tramite terzi).....:	10% del credito vantato per canoni, accessori ed interessi moratori, con un minimo di <b>€ 300</b> a visita.
Interesse di mora.....:	determinato da Tasso di Riferimento della Banca Centrale Europea, tempo per tempo vigente, maggiorato di 6 punti percentuali annui , con le limitazioni previste dall'art. 2 della Legge 7 marzo 1996 n° 108.
Rivalsa imposte, tasse, multe e sanzioni amministrative sostenute per conto del Conduttore.....:	<b>€ 300</b> oltre a spese vive sostenute.

**Validità dal 17/04/2024**

Estratti, comunicazioni, dichiarazioni e solleciti.....:	€ 30
Spese gestione trasferimento proprietà o perdita di possesso.....:	€ 450 oltre a spese vive sostenute.
Gestione variazioni amministrative e contrattuali.....:	€ 300
Gestione altre richieste amministrative.....:	€ 300
Gestione sinistri presso Compagnia Assicurativa.....:	€ 300
Spese istruttoria pratica MCC.....:	€ 700 a titolo di spese per la gestione delle formalità necessarie all'invio della richiesta di ammissione al Fondo di Garanzia al Gestore del Fondo di Garanzia. <b>Il Condatto pagherà la somma al Locatore alla firma della richiesta di ammissione al Fondo di Garanzia.</b>
Spese per istruttoria pratica agevolata.....:	€ 500
Spese per gestione e liquidazione contributi legati a pratica agevolata.....:	€ 70
Costo della garanzia del Fondo L. 662/96 (MCC) .....	Per la concessione della garanzia da parte del Fondo di Garanzia (MCC) L.662/96, attualmente la commissione "una tantum" è calcolata in termini di percentuale dell'importo garantito dal Fondo con un massimo dell'1%. Maggiori dettagli sono reperibili sul sito dell'ente gestore: <a href="http://www.fondidigaranzia.it">www.fondidigaranzia.it</a>

**OPZIONE DI ACQUISTO FINALE****OPZIONE DI ACQUISTO FINALE**

Il Condatto, con decorrenza dal termine finale della locazione, potrà rendersi acquirente della totalità dei Beni oggetto della locazione a condizione che abbia inviato al Locatore una comunicazione scritta di volersi avvalere del diritto di opzione a mezzo lettera raccomandata AR con un preavviso di almeno 90 giorni antecedenti la scadenza del contratto; abbia completamente e regolarmente versato ogni importo dovuto al Locatore in forza del contratto; abbia pagato al Locatore, anteriormente alla scadenza del contratto, il prezzo di acquisto (oltre I.V.A.) indicato come diritto di opzione d'acquisto finale nelle Condizioni Particolari del contratto.

In caso di mancato esercizio del diritto di opzione il Condatto, su richiesta del Locatore, consentirà ad eventuali acquirenti di visionare i Beni nei 90 giorni antecedenti la scadenza della locazione.

Il Condatto, a propria cura e spese, dovrà restituire i Beni al Locatore nelle condizioni specificate nel Contratto e nel luogo e con le modalità che verranno indicate dal Locatore.

**DIRITTO DI RECESSO, RISOLUZIONE, COMUNICAZIONI PERIODICHE E RECLAMI**

<b>DIRITTO DI RECESSO DEL CONDUTTORE</b>	Il Conduttore non ha facoltà di recedere il contratto. Il mancato uso dei Beni, anche se superiore ad un sesto della durata del contratto, per qualsiasi ragione o causa, comprese la manutenzione ordinaria e straordinaria, le riparazioni, in deroga all'art. 1584 del codice civile ove applicabile, cause di forza maggiore, scioperi, fatti di terzi, non darà diritto al Conduttore a ridurre o sospendere il pagamento dei canoni né chiedere indennità di alcun genere.
<b>DIRITTO DI RECESSO DEL LOCATORE</b>	<p>È in facoltà del Locatore recedere da e/o risolvere il contratto di fornitura di sua iniziativa in ogni caso di inadempienze del Fornitore, con conseguente automatica risoluzione del contratto di locazione, senza che ciò possa comportare responsabilità alcuna del Locatore nei confronti del Conduttore.</p> <p>Qualora entro il termine di consegna indicato nelle Condizioni Particolari del contratto, per qualsivoglia motivo non imputabile al Locatore, il Verbale di Consegna e Collaudo non fosse stato ancora consegnato al Locatore debitamente sottoscritto dal Conduttore e dal Fornitore, il Locatore avrà la facoltà di recedere dal contratto senza oneri o responsabilità nei confronti del Conduttore salvo quello di restituirgli i corrispettivi contrattuali eventualmente già incassati, una volta adempiuto da parte del Conduttore al proprio obbligo di rimborso di eventuali anticipi versati dal Locatore al Fornitore e di eventuali altre spese sostenute dal Locatore.</p> <p>La suddetta facoltà di recesso sarà esercitabile dal Locatore, con le conseguenze previste dal presente articolo, anche qualora, prima della consegna al Locatore del Verbale di Consegna e Collaudo debitamente sottoscritto, il Conduttore divenga insolvente, o subisca protesti o procedure esecutive, ovvero chieda di essere ammesso o sia assoggettato a procedure concorsuali.</p>
<b>RISOLUZIONE CONTRATTUALE</b>	<p>Verificatosi anche uno soltanto dei seguenti casi, il Locatore potrà risolvere di diritto il contratto, con comunicazione scritta al Conduttore:</p> <p>a) Mancata presa in consegna dei Beni da parte del Conduttore nel termine di consegna indicato nel contratto ovvero, in mancanza di tale indicazione, nel termine (non inferiore a 15 giorni) che il Locatore gli avrà assegnato mediante apposita diffida scritta; mancata sottoscrizione e puntuale trasmissione al Locatore, entro gli stessi termini, del Verbale di Consegna e Collaudo;</p> <p>b) Mancato pagamento di almeno quattro canoni mensili anche non consecutivi o importo equivalente;</p> <p>c) Mancata copertura assicurativa da parte del Conduttore anche di uno solo dei rischi che esso è tenuto a coprire in forza del presente contratto, e/o mancato puntuale pagamento dei premi assicurativi;</p> <p>d) Violazione degli obblighi di diligenza del Conduttore nella custodia, manutenzione e uso dei Beni ovvero del divieto di cessione del contratto e/o di sublocazione dei Beni a terzi;</p>



e) Mancata rispondenza alla realtà di dati ed informazioni relative alle condizioni patrimoniali e finanziarie fornite dal Conduttore (al riguardo, in vigenza di contratto il Conduttore si impegna a mettere a disposizione del Locatore, a richiesta del medesimo, tutti i dati contabili necessari per valutarne la situazione economica e patrimoniale);

f) Insolvenza del Conduttore o comunque riduzione delle garanzie sulla base delle quali è stato concluso il contratto; messa in liquidazione volontaria del Conduttore, inizio di procedure concorsuali a suo carico o convocazione di Assemblea del Conduttore per deliberare in merito alla richiesta di ammissione a tali procedure; significativo deterioramento delle condizioni economiche e patrimoniali del Conduttore;

g) Insorgenza di protesti e/o procedure esecutive a carico del Conduttore, ovvero costituzione di vincoli, oneri, pegni e privilegi sui Beni da parte o a favore di terzi per obbligazioni del Conduttore nei loro confronti;

h) Vendita della azienda o di un ramo significativo di essa, ovvero cessazione dell'attività commerciale del Conduttore;

i) Sinistro totale o parziale nei casi ed alle condizioni specificate nelle Condizioni Generali del contratto.

Realizzatasi una delle ipotesi precedenti il Conduttore sarà tenuto:

a) a restituire immediatamente il bene;

b) al pagamento di tutte le somme dovute, maturate e non pagate alla data della risoluzione nonché al pagamento di ogni ulteriore somma dovuta a norma dell'art. 1 comma 138 della Legge 124 del 4/8/2017;

c) al pagamento su ogni importo dovuto degli interessi di mora.

Resta comunque fermo il diritto del Locatore al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### COMUNICAZIONI PERIODICHE

Ai sensi della normativa sulla trasparenza in vigore, il Locatore fornirà al Conduttore annualmente per tutta la durata del contratto ed alla scadenza dello stesso, una comunicazione in forma cartacea costituita da un rendiconto analitico sull'andamento del rapporto e sulle condizioni economiche applicate e dal Documento di Sintesi. È facoltà del Conduttore richiedere tale comunicazione con diversa periodicità e/o in forma elettronica.

#### RECLAMI

Il Conduttore potrà fare reclamo inoltrandolo all'Ufficio Reclami del Locatore:

via posta ordinaria al seguente indirizzo  
**Milanofiori – Strada 4 Palazzo A5 - 20057 Assago (MI)**

via posta elettronica al seguente indirizzo  
**ufficioreclami@dlitalia.it**

via posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo  
**dli@pec.dlitalia.it**

via fax al seguente numero  
**+39 02 89.23.94.32**

Il Locatore darà risposta scritta entro i termini prescritti dalla normativa vigente (60 giorni dalla ricezione del reclamo).

Qualora il Conduttore non fosse soddisfatto o non abbia ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure direttamente al Locatore.

## LEGENDA

<b>Locatore</b>	Intermediario finanziario creditore che concede il bene in locazione finanziaria.
<b>Conduttore</b>	Cliente debitore che ha ricevuto il bene in locazione finanziaria.
<b>Tasso leasing</b>	Tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione “Principali condizioni economiche”.
<b>Opzione di acquisto finale</b>	Facoltà in forza alla quale il Cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato nelle condizioni particolari del contratto.
<b>Canone</b>	Corrispettivo periodico della locazione finanziaria.
<b>Interessi di mora</b>	Quanto dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
<b>Parametro di indicizzazione</b>	Indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità d’uopo indicate.
<b>Foro competente</b>	Autorità giudiziaria territoriale competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura.
<b>Oneri di prelocazione</b>	Interessi – calcolati sulla base di un predeterminato tasso – dovuti dal Conduttore al Locatore a fronte degli anticipi sul prezzo di vendita versati dal Locatore al Fornitore per il periodo che va dall’anticipato pagamento fino alla data di messa in decorrenza del contratto.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata ai parametri di indicizzazione.